

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2827</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BALZAMO, COLUCCI**

*Presentata il 18 aprile 1985*

Norme concernenti il congedo ordinario al personale direttivo, ispettivo e docente della scuola di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto una nuova disciplina del congedo ordinario ai dipendenti civili delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione, però per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, per il quale, infatti, si continua ad applicare il regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Si reputa pertanto opportuna, come doveroso atto di giustizia, la emanazione di un provvedimento che includa esplicitamente, tra i beneficiari della citata legge, anche il personale delle scuole statali di ogni ordine e grado.

A tal fine riteniamo necessaria l'approvazione della presente proposta che si sottopone alla vostra cortese approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« Al personale ispettivo, direttivo e docente si applica, in materia di congedo ordinario, la stessa disciplina in vigore per gli impiegati civili dello Stato ».